



**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Cabitza	Presidente, relatore
dott. Giorgio Latti	Giudice
dott. Paolo Corso	Giudice

nella causa civile iscritta al n. R.G. 6315/2018, promossa da

**ADICONSUM – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI E AMBIENTE – SARDEGNA** (C.F. 92116540920), con sede legale in Oristano, nella Piazza Roma, Palazzo Sotico, in persona del Presidente e legale rappresentante Giorgio Vargiu [REDACTED]

**ADICONSUM [NAZIONALE] – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI E AMBIENTE** (C.F. 96107650580), con sede legale in Roma, nel Viale degli Ammiragli n. 91,

**PAOLO COSIMO SANNA** [REDACTED]

**GAVINO DESINI** [REDACTED]

**SANDRO GRUSSU** [REDACTED]

FRANCESCO PULIAFITO

ANTONIO GIOVANNI ZORODDU

TIZIANO GRASSI

ANNA MARIA TERESA CANNAS

ANNA AZARA

CARLO SANNA

GIOVANNI SANNA

ELEONORA ZORODDU

SILVIA ZORODDU

domiciliati elettivamente in Alghero (SS), nella Via Genova n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Franco Dore e Stefania Fiori e Michela Corbia che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione,

**ATTORI**

contro

**ABBANO S.P.A.** (C.F. 02934390929), con sede legale in Nuoro, nella Via Straullu n. 35, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Abramo Garau, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Cintioli [REDACTED] e Giuseppe Lo Pinto [REDACTED] domiciliata elettivamente in Cagliari, nella Via Leonardo Alagon n. 1, presso lo studio dell'Avv. Massimo Lai [REDACTED]

#### CONVENUTA

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 25 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

**rilevato che** Adiconsum Sardegna e i proponenti dell'azione di classe non hanno provveduto ad eseguire la pubblicità prevista dall'art. 140 bis del Codice del Consumo nei termini previsti dal Collegio con ordinanza del 6 giugno 2023;

**osservato che** gli stessi attori, con il verbale depositato in occasione dell'udienza del 25 gennaio 2024, hanno dato atto della mancata esecuzione della sopracitata pubblicità e richiesto, considerato l'orientamento espresso dal Tribunale in altra causa avente il medesimo oggetto, che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'azione, poiché *“è apparso corretto desistere da ogni iniziativa finalizzata alla acquisizione delle adesioni e non insistere in un'azione marcatamente segnata dalla riferita (ancorché non condivisa) interpretazione delle disposizioni in tema di prescrizione nella materia di cui è causa”*;

**visto** l'art. 140 bis, comma 9, del Codice del Consumo, il quale dispone che *“con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda”*;

**ritenuta** la sussistenza di giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, in considerazione del fatto che l'azione di classe era stata dichiarata ammissibile con l'ordinanza del 6 giugno 2023;

**P.Q.M.**

- dichiara l'improcedibilità dell'azione di classe;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Presidente relatore

Dott.ssa Maria Grazia Cabitza